

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

29.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ZOLLA

INDICE

	PAG.	PAG.
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	312	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Integrazioni all'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (2245)	312	
PRESIDENTE	312, 313	
CARMENO	312	
SANZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	313	
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):
		Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (1838)
		314
		PRESIDENTE . 314, 320, 323, 324, 325, 326, 328, 329
		331, 332, 336, 338, 339, 341
		342, 344, 345, 346
		BIONDI 318, 344, 345
		GUALANDI 332
		LO BELLO 319, 324, 328, 330, 331, 336
		338, 344, 345
		PECCHIA TORNATI 324, 329, 330, 332
		SERRI 318, 324, 326, 328, 330, 331
		332, 334, 341, 343
		SERVELLO . 318, 321, 324, 328, 329, 331, 332, 338
		339, 342, 343, 345

	PAG.
SIGNORELLO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	322, 336, 338, 339, 340, 344, 345
ZOLLA, <i>Relatore</i>	314, 320, 321, 322, 325, 328, 329 331, 332, 338, 343, 345
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali (2199)	346
PRESIDENTE	346
Votazioni segrete:	
PRESIDENTE	313, 346, 349

La seduta comincia alle 9,50.

BELUSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Federico, De Simone, Brocca, Ichino, De Cinque, Serri, Bernardi, Piccinelli e Maroli sostituiscono rispettivamente i deputati Andreoni, Caruso, Cavaliere, Ciai Trivelli Anna Maria, Gaspari, Gravina Carla, Mastella, Sanese e Segni.

Discussione del disegno di legge: Integrazioni all'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2245).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni all'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 dicembre 1980.

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, onorevole Balestracci, che mi ha comunicato di non poter intervenire in questo momento, perché impegnato alla I Commissione affari costituzionali.

Il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, ha ad oggetto un contributo straordinario, a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lire 270 milioni, ad integrazione di quanto già stabilito dalla legge 18 aprile 1975, n. 110.

Il suddetto contributo, di cui all'articolo unico del disegno di legge, è motivato dal fatto che al Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, vengono ad essere attribuiti nuovi compiti in relazione a quanto disposto dalla legge del 1975 per l'immatricolazione delle armi comuni da sparo. Detti compiti, in particolare, consistono nell'apposizione del numero di matricola alle armi comuni da sparo prodotte prima dell'entrata in vigore della legge n. 110 e delle armi portatili da fuoco in detenzione di privati, presentate al Banco di prova entro l'anno dalla data fissata dal decreto ministeriale, che istituisce il catalogo nazionale delle armi da sparo.

L'adempimento a questi nuovi compiti ha comportato, necessariamente, la ristrutturazione dell'ente e all'onere da ciò derivante si intende far fronte, quindi, con il contributo previsto all'articolo unico del disegno di legge in esame, il quale stabilisce che allo stanziamento si provveda mediante corrispondente riduzione di apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980.

Raccomando alla Commissione una sollecita approvazione del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARMENO. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista al provvedimento in esame, colgo l'occasione per sollecitare il Governo ad emanare un testo unico sulla disciplina delle armi, dal momento che risulterebbe strumento utilissimo nella stessa lotta al terrorismo. Infatti, i magistrati e le stesse forze di polizia incontrano non poche difficoltà nell'identificazione dei tipi di armi usate dal momento che non dispongono di quel materiale che consentirebbe loro di attuare rapidamente un confronto.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1981

Ritengo, inoltre, che sarebbe quanto mai opportuno se in Commissione interni cominciassimo a puntualizzare una serie di comportamenti in ordine all'attuazione della riforma e ad una serie di altre questioni, al fine di potenziare la lotta contro il terrorismo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SANZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Desidero rassicurare l'onorevole Carmeno che il Governo si rende conto dell'opportunità di costituire tutti quegli strumenti necessari per realizzare nel modo strutturalmente più valido il catalogo nazionale delle armi da sparo; proprio a tal fine si prevede questo stanziamento da affidare al Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia affinché possa meglio catalogare le armi costruite prima dell'entrata in vigore della legge n. 110 del 1975.

Tutto questo per pervenire a quella strutturazione a monte necessaria per la individuazione delle armi e per condurre anche su questa linea una più efficace lotta contro il terrorismo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dai seguenti:

« Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalità previste dall'articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, è concesso *una tantum* un contributo straordinario di 270 milioni di lire a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della Convenzione di Lomé.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Integrazioni all'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi » *(Approvato dalla I Commissione del Senato)* (2245):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Belussi Ernesta, Bernardi, Biondi, Brocca, Cabras, Cappelli, Carmeno, De Cinque, De Simone, Conti, Da Prato, Faenzi, Fiori Giovannino, Fontana Elio, Ichino, Lo Bello, Mammì, Maroli, Molineri Rosalba, Pecchia Tornati Maria Augusta, Piccinelli, Raffaelli Edmondo, Sanguineti, Scaramucci Guitini Alba, Serri, Servello, Vietti Anna Maria, Zolla.

In attesa che giunga il ministro del turismo e dello spettacolo, senatore Signorello, sospendo la seduta fino alle 10,40.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 10,40.

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1838).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti », già approvato dal Senato.

L'onorevole Zolla ha facoltà di svolgere la relazione.

ZOLLA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame costituisce lo sviluppo logico del decreto-legge 14 luglio 1978, n. 367, convertito in legge n. 430 del 4 agosto dello stesso anno, che recava l'interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra società sportive ed atleti.

Come i colleghi ricordano, in occasione della conversione di quel decreto, fu approvato un ordine del giorno che invitava il Governo a nominare una commissione di studi per predisporre uno schema di disegno di legge che regolasse l'intera materia dei rapporti tra società sportive ed atleti professionisti per dare ad essi certezza giuridica ed evitare quei gravi inconvenienti già verificatisi. La Commissione fu nominata dal Presidente Andreotti e presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza Evangelisti.

Una volta predisposto lo schema di disegno di legge, la Commissione ascoltò i rappresentanti di tutte le federazioni sportive, i rappresentanti delle società sportive interessate e degli atleti professionisti, che si dichiararono generalmente d'accordo con il testo predisposto. La Commissione, quindi, consegnò il testo alla Presidenza del Consiglio, che, ottenuto il concerto dai Ministri interessati, lo presentò in Consiglio dei ministri, che lo approvò e lo presentò al Senato il 26 ot-

tobre 1979. Il Senato lo ha approvato nella seduta del 25 giugno scorso con alcune modifiche.

Per quanto riguarda il contenuto del testo trasmesso dal Senato, ritengo opportuno richiamarmi alla relazione svolta in sede referente. In quella occasione dichiarai, anche sulla base di osservazioni formulate da alcuni colleghi, che avrei predisposto delle proposte di modifiche al testo trasmesso dal Senato, per renderlo meglio rispondente alle esigenze dell'ordinamento sportivo nell'ambito dell'ordinamento generale dello Stato, in modo da creare un quadro giuridico certo e completo.

Gli emendamenti che ho presentato rappresentano un punto d'incontro tra le posizioni dei diversi gruppi e dello stesso Governo. A tal fine, prima di predisporli, ho inteso consultare alcuni colleghi, che me lo hanno richiesto e con essi ho discusso per arricchire le mie conoscenze e ricevere contributi utili, che mi consentissero di presentare alla Commissione proposte valide a risolvere i problemi, che il disegno di legge affronta.

Il disegno di legge, come è noto, affronta due problemi essenziali: la determinazione e la regolamentazione dello stato giuridico del professionista sportivo e la definizione delle società sportive, che possono tesserare atleti professionisti.

Credo che l'analisi delle singole norme debba essere rinviata alla discussione degli articoli. In sede di relazione generale, conviene richiamare i principi fondamentali ai quali il disegno di legge e le proposte integrative e chiarificatrici del relatore si ispirano.

Nel disegno di legge, approvato dal Senato, il rapporto tra professionisti sportivi e società è configurato come rapporto di lavoro autonomo coordinato: una figura giuridica che trova rara configurazione nel nostro ordinamento. È applicata per motivi fiscali essenzialmente al rapporto di lavoro del giornalista. Al relatore è sembrato che nel disegno di legge a questa definizione non corrispondesse un effettivo contenuto di autonomia, perché sono ivi definiti e previsti tutti gli

istituti conseguenti al lavoro subordinato: sicché sarebbe sorto il problema in sede interpretativa, soprattutto giudiziaria, della applicabilità degli istituti previsti nell'ordinamento generale per il lavoro subordinato, soprattutto quelli previsti dallo statuto dei lavoratori, con conseguenze, mi si consenta di dirlo, forse sconvolgenti per l'ordinamento sportivo e forse per la sua stessa sopravvivenza. Ed, allora, a me e ai colleghi ed al Governo, che in sede informale abbiamo affrontato il problema, è parso opportuno riportare la definizione del rapporto a quello di lavoro subordinato, prevedendo una disciplina speciale in relazione alle peculiari e specifiche caratteristiche ad esso connaturate, prevedendo, tra l'altro, l'inapplicabilità delle norme dello statuto dei lavoratori incongrue con il lavoro sportivo. Si tratta, quindi, di una legge speciale di deroga alle leggi generali, che definisce un rapporto di lavoro certamente atipico come nessun altro. Poiché, nel mondo sportivo, vi sono anche dei rapporti, che mantengono le caratteristiche del lavoro autonomo, la proposta che sottopongo alla Commissione prevede per questi, quando ricorrono ben definiti requisiti, che esamineremo in sede di discussione dell'articolato, la costituzione di un contratto di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda, quindi, la regolamentazione del rapporto di lavoro possiamo dire che la nuova disciplina non crea mutamenti negativi, con oneri o con rinuncia a diritti, né per le società né per gli sportivi professionisti. Razionalizza una disciplina finora affidata all'ordinamento sportivo o ai rapporti tra le parti, che ha portato però alle disfunzioni che hanno richiesto l'intervento legislativo dopo quello della magistratura.

Il secondo capitolo riguarda le società sportive, che possono stipulare contratti con sportivi professionisti e, secondo la proposta che avanza, riguarda anche le federazioni sportive. Nel disegno di legge si è scelta per queste società la forma delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata. Ritengo che tale scelta debba essere mantenuta anche perché risponde ad un assetto già concretiz-

zato nell'ordinamento sportivo, soprattutto nell'ambito della federazione calcio. Non sembra, proprio per la natura giuridica delle società, che si costituiscono allo scopo di dividerne gli utili, mantenere la norma secondo cui le società sportive non possono avere scopo di lucro. Sembra più opportuno, pertanto, sostituire il non scopo di lucro con l'obbligo derivante dall'atto costitutivo che gli utili devono essere reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

Il che non significa che i soci vengono espropriati degli utili, ma che l'impegno di essi nella società ne aumenta la potenzialità e che, pertanto, le stesse azioni subiscono aumento di valore, per cui i soci diventano titolari di beni maggiori. Certo, può sembrare questa una norma contraria al sistema vigente delle società per azioni o a responsabilità limitata. Ma non bisogna dimenticare che esse hanno per oggetto l'attività sportiva, il cui interesse pubblico-sociale è innegabile donde anche in questo disegno di legge si prevedono notevoli agevolazioni anche nel campo fiscale. Senza questa norma, non credo, per esempio, che possano giustificarsi tutti quei contributi, che spesso gli enti locali erogano a società sportive per la loro attività propagandistica e sociale. Corollario di questa norma è l'altra, che affida alle federazioni il controllo sulla gestione delle società sportive. Non si tratta di una forma sostitutiva dei controlli previsti dal codice civile; essi restano. Sono controlli aggiuntivi che riguardano la idoneità della gestione della società a perseguire il fine sportivo. Tale controllo non può essere che affidato a chi ha la capacità tecnica sportiva della valutazione e rappresenta un atto di estrema fiducia dello Stato nell'ordinamento sportivo. Naturalmente, il controllo riguarda gli atti di ordinaria amministrazione e questo si esercita con il controllo sul bilancio preventivo, che le norme interne federali devono prevedere, e sul bilancio consuntivo. Non si intende con esso porre una camicia di forza alle società, che restano libere nell'esercizio dell'attività programmata e dei conseguenti singoli atti

necessari a realizzarla. È un controllo sui massimi documenti contabili ed ha carattere di valutazione complessiva. Il controllo riguarda naturalmente anche gli atti di straordinaria amministrazione, quelli non previsti dalla gestione ordinaria e che possono, se non realizzati con oculatezza e responsabilità, alterare le finalità della società e comprometterne la esistenza. E naturalmente questo controllo sugli atti di straordinaria amministrazione deve avere natura di merito, in particolare deve investire il rapporto tra essi ed il fine sociale. Per quanto riguarda, infine, la norma riguardante la richiesta di messa in liquidazione della società sportiva per gravi irregolarità nella gestione, il relatore ritiene che questa rappresenti una valvola di sicurezza per l'ordinamento sportivo. È a tutti noto che la cattiva gestione di una società investe la gestione di altre società: generalmente i rapporti economico-finanziari sono tra società sportive. È altresì noto che una applicazione rigida del paradigma cattiva gestione uguale liquidazione della società può comportare effetti ancora più gravi di quelli che comporta la liquidazione della società per le conseguenze negative di ordine sociale e sportivo e anche economico-finanziarie, per cui solo la federazione, attraverso una valutazione discrezionale e comparativa dei diversi effetti, può decidere sulla opportunità di chiedere o meno la liquidazione della società per cattiva gestione. D'altronde, questa facoltà della federazione non comprime gli interessi dei terzi o dei soci che possono sempre servirsi dei normali strumenti previsti dal codice civile a garanzia dei loro interessi. La facoltà della federazione non cancella il sistema esistente nel nostro ordinamento, ma ad esso aggiunge un nuovo istituto a garanzia della organizzazione sportiva.

Nell'ambito del sistema, che il disegno di legge, così come modificato dalle proposte dal relatore, organizza, un rilievo particolare assumono le federazioni sportive: sono esse che emanano le norme per la qualificazione dello sportivo professionista, che predispongono il contratto ti-

po dello sportivo professionista, che fissano parametri e coefficienti della indennità di preparazione e promozione, che predispongono le norme dei controlli medici per la tutela sanitaria degli atleti, che concedono e revocano la affiliazione alle società sportive, che ne controllano, come si è visto, la gestione, che ne possono proporre la liquidazione. Tutte queste sono attività di rilevanza nell'ambito dell'ordinamento generale dello Stato, non solo nell'ambito dell'ordinamento sportivo, sì che sorge necessario il problema della definizione delle federazioni sportive. Attualmente secondo la legge istitutiva del CONI esse sono organi dello stesso e gestiscono l'attività sportiva di competenza in quanto tali. Ma lo sviluppo della loro attività, i rapporti che ad essi si imputano, la loro stessa natura di organismi risultanti dalla volontà di più società richiedono una migliore definizione della loro figura giuridica. Voglio sottolineare, innanzitutto, la necessità che esse vengano rette da statuti e regolamenti che si fondino sul principio della democrazia interna, per eliminare, ove ancora esistano, norme autoritarie o sistemi che prescindano dalle dichiarazioni di volontà e si fondino su altri elementi. E da ciò ne deve derivare l'esercizio dell'attività in autonomia: non vi è democrazia se non vi è autonomia. Autonomia concreta nello aspetto propriamente sportivo, nella gestione, che significa nella titolarità e nella disponibilità dei mezzi, e di conseguenza nella organizzazione delle proprie strutture e della propria attività.

A tal fine, è prevista la possibilità di avvalersi oltre che di personale del CONI, anche di personale assunto con rapporto di lavoro di diritto privato, tenuto conto di esigenze di carattere tecnico e sportivo peculiari delle attività delle singole federazioni e dell'attuale stato organizzativo di molti organi periferici delle federazioni prive anche del personale strettamente indispensabile per svolgere la propria attività.

In questa sede non abbiamo affrontato il problema specifico della natura giuridica della federazione e, cioè, se si

tratti di ente pubblico o privato, se l'attribuzione di personalità giuridica, cioè, debba essere di natura pubblica o privata. Credo che la risposta stia nelle funzioni attribuite alla federazione. Non può negarsi che si tratta di soggetto considerato nella legge: abbiamo visto quali funzioni esercita e come esse siano addirittura incidenti nella sfera giuridica di altri soggetti dell'ordinamento. Il CONI per la legge del 1942 ha natura federativa: i suoi organi sono eletti dagli organi delle federazioni. Non si può federare chi non ha personalità giuridica. La loro natura è pubblica quando agiscono come organi del CONI, perseguono cioè i fini che la legge attribuisce al CONI ed è sottoposto al controllo del CONI; è privatistica quando svolgono le attività proprie, specifiche e sportive, per le quali hanno autonomia organizzativa, tecnica e gestionale.

Le norme di carattere tributario tengono conto della particolare natura delle attività svolte dalle società, sia in tema di tassazione delle indennità di preparazione e promozione sia in tema di cessione di contratto. Il valore sociale dell'attività sportiva è stato considerato ai fini della determinazione delle aliquote. Rilevante è la dichiarazione della non applicabilità dell'IVA alle cessioni dei cosiddetti diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate prima dell'entrata in vigore di questa legge, perché grande confusione sta sorgendo in proposito con notifiche di pagamento di somme notevoli, parecchi miliardi, da parte delle società.

Per quanto riguarda altri punti del disegno di legge, che ho sottoposto all'approvazione della Commissione, mi riservo di intervenire in sede di replica o di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Esprimo la gratitudine della Commissione per il lavoro compiuto dal relatore in collaborazione volontaria con i rappresentanti dei vari gruppi parlamentari.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SERVELLO. Nel dichiararmi favorevole in linea di massima al disegno di legge in esame, che da molti anni era atteso dagli ambienti sportivi, desidero però esprimere alcune perplessità, soprattutto collegate alle modifiche introdotte all'ultima ora nel testo del provvedimento stesso.

La prima perplessità riguarda la mancata risposta ad un fenomeno di cui tutta la stampa e l'opinione pubblica si sono occupate e preoccupate negli ultimi tempi. Mi riferisco alla corruzione nelle attività sportive. Forse era questo il momento per arrivare alla definizione di una norma in relazione a questo che è un reato atipico non previsto dal codice penale, tant'è che recentemente vi sono stati anche dei contrasti piuttosto accesi in dottrina sulla irritualità o meno dell'intervento del magistrato sulla base del codice vigente.

A suo tempo, fu esaminato in Commissione un provvedimento sulla corruzione nelle attività sportive, ma poi esso non fu perfezionato e si insabbiò in questo ramo del Parlamento, anche perché gli ambienti sportivi esercitarono delle pressioni in tal senso. Oggi, invece, lo stesso mondo dello sport riconosce la necessità di risolvere la questione e la utilità della previsione di uno specifico reato. In questo senso, quindi, mi affido alla sensibilità, non dico sportiva, perché non mi sembra che abbia interessi sportivi, ma giuridica del nostro Presidente, perché si inserisca in questo provvedimento una norma che faccia chiarezza circa la possibilità di interventi del magistrato ed eviti quegli interventi verificatisi recentemente per lo scandalo delle scommesse.

Una seconda perplessità riguarda la sempre maggiore importanza conferita al CONI. Con questo provvedimento, infatti, questo ente assume ancora un maggiore peso e dimensione in tutto il fenomeno sportivo e questo mi sembra un indirizzo assolutamente sbagliato, considerato che i compiti di questo istituto vanno già oltre quelli istituzionali. In questo provvedimento tutto fa capo al CONI, su tutto sovrasta il CONI, mentre viene ignorata

completamente, anche come riferimento legislativo, la presenza in Italia di altri fenomeni, quali quello delle associazioni di promozione sportiva che fanno capo, ad esempio, ai sindacati e ai partiti politici. Né si compie l'altro passo necessario del riconoscimento della personalità giuridica alle federazioni sportive, per cui queste restano in una posizione di sudditanza rispetto al CONI.

Sottopongo queste osservazioni alla Commissione nella speranza che ad esse possa essere data una risposta nell'articolo del provvedimento.

SERRI. Esprimiamo un giudizio positivo sul disegno di legge nel suo complesso, riteniamo utili gli emendamenti predisposti e ci auguriamo che il provvedimento possa essere licenziato oggi stesso o domani perché le questioni che esso affronta sono ormai mature ed abbastanza urgenti. Sappiamo tutti che si tratta di un provvedimento atteso da molto tempo dagli ambienti interessati.

Le questioni che intendo sollevare non sono molte, ma fondamentali. Già nel primo intervento è emerso un problema serio al quale, in qualche modo, dobbiamo dare soluzioni: nell'affrontare il rapporto tra le società e gli sportivi professionisti, abbiamo dimenticato, in questa legge, questioni estremamente rilevanti, quelle, cioè, relative al riordino complessivo del mondo dello sport, riordino che è divenuto, ormai, esigenza inderogabile. Se l'ultima legge in materia risale al 1942, come è possibile non aver ancora posto mano ad una riforma del mondo dello sport per adeguarlo ad una società profondamente cambiata? Cogliamo, quindi, l'occasione offertaci dalla discussione di questo disegno di legge per richiamare l'attenzione del ministro sulla necessità di accelerare i tempi della messa in discussione di un provvedimento di riordino generale perché è solo tramite esso che, secondo noi, sarà possibile affrontare alcune delle questioni emerse in questo dibattito e fra queste, non ultima, quella relativa alle associazioni di promozione che, agendo in un campo non pro-

fessionistico, rientrano nel discorso generale di riordino del mondo sportivo. Al riguardo, non poche sono le proposte di legge giacenti in Parlamento e, quindi, desidereremmo concludere questa discussione con un impegno preciso da parte del Governo al quale chiediamo di contribuire all'approvazione di un provvedimento di riordino complessivo del mondo dello sport.

Passando ad altra questione, ritengo che particolare attenzione vada posta al rapporto esistente fra il CONI e le federazioni sportive: riteniamo opportuno che il testo rimanga quello presentato dal relatore perché nuove definizioni legislative della personalità giuridica delle federazioni metterebbero in moto un meccanismo che riguarderebbe, invece, il mondo dello sport nel suo complesso.

C'è da chiedersi, infine, se sia possibile affrontare in questa sede, il discorso relativo al rapporto fra legislazione sportiva e legislazione civile.

SERVELLO. Io mi sono riferito soltanto al reato.

SERRI. Ma lo stesso reato già comporta una valutazione più ampia. Riconosco l'urgenza del tema, ma ritengo debba essere oggetto di lavoro molto approfondito e che più opportuno, quindi, sia rinviarlo ad altra sede.

BIONDI. Concordo con i colleghi sull'opportunità di questa normativa e do atto al relatore di aver bene affrontato i temi ad essa inerenti.

Pur ritenendo necessario affrontare il problema di una legislazione generale dello sport, ritengo che sia opportuno farlo in altra sede.

Sul problema sollevato dall'onorevole Servello, quello relativo alle singole federazioni sotto il profilo istituzionale, giuridico ed economico, ritengo che una definizione completa vada inserita in un più vasto rapporto non circoscrittibile nella normativa che stiamo valutando; ma non può negarsi che la proposta del relatore comporta un grosso passo in avanti.

In merito alla problematica attinente agli illeciti sportivi, non mancherà l'opportunità di sollecitare la messa in discussione di quelle proposte che già esistono e la cui valutazione ed il cui inserimento si rendono sì opportuni, ma in un contesto giuridico diverso da questo.

LO BELLO. Considerando sostanzialmente positivo il provvedimento in esame, ne sottolineo l'esigenza della sollecitata approvazione dal momento che esso potrebbe opportunamente fronteggiare quelle difficoltà che, riscontrate in passato, hanno messo seriamente in dubbio l'esercizio dell'attività sportiva, soprattutto nel mondo calcistico a livello professionistico. Si è voluto, in questa occasione, richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sulla necessità di procedere, in tempi anche brevi, al riordinamento generale della legislazione sportiva, per quanto riguarda tutta la organizzazione dello sport. Questo argomento ha tenuto per tanto tempo impegnate le forze politiche e le stesse organizzazioni sportive, che reclamano oggi unanimemente l'attenzione del Parlamento verso la soluzione di questo problema. Comunque, mi sembra che il provvedimento di cui ci si occupa in questo momento riguardi solo una parte dell'attività sportiva. Ritengo, inoltre, che nell'occasione del riordino di carattere generale, a cui prima facevo riferimento, si debba tenere conto della regolamentazione ai fini penali della frode sportiva. Argomento questo molto importante, che ha tenuto il mondo sportivo e tutta la nostra società impegnate in questi ultimi tempi se non altro per fronteggiare e cercare di evitare alcune manifestazioni, che hanno recato gravissimo danno a tutta l'organizzazione sportiva con notevoli riflessi negativi anche sul piano internazionale per quanto riguarda l'immagine del nostro paese.

Per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame, che in linea di massima condivido e sottoscrivo, vorrei chiedere alcuni chiarimenti che si riferiscono alla individuazione dei soggetti a cui si riferisce la legge stessa: allenatori, direttori

tecnico-sportivi e preparatori dei quali si occupa soltanto l'articolo 2.

A questo proposito, non vorrei che le organizzazioni sportive si trovassero in difficoltà e, quindi, costrette in carenza di chiarezza della legge ad assumere i preparatori atletici a titolo professionistico anche perché se è vero che l'articolo 3 è stato emendato e si occupa dell'atleta, l'articolo 2 lascia intendere che si vuole riconoscere la qualifica di professionista anche all'allenatore, al direttore tecnico sportivo e al preparatore atletico, non solo delle grandi, ma anche delle piccole società sportive.

Dobbiamo, quindi, stare molto attenti perché se la legge non dovesse essere chiara sotto questo aspetto si potrebbero creare gravissimi pericoli per la continuazione dell'attività; infatti, nel successivo articolo 10 ci si riferisce alla individuazione delle società titolari di contratti, che devono essere costituite a norma di legge, e si ritorna ad indicare l'atleta e non il tecnico o il preparatore sportivo.

Pertanto, questa distinzione che viene operata all'articolo 3 e all'articolo 10, secondo il mio punto di vista, dovrebbe trovare maggiore chiarezza all'articolo 2, proprio per evitare i pericoli che ho paventato.

Per quanto riguarda l'articolo 16, che tratta dell'abolizione del vincolo sportivo, intendo riferirmi alla norma transitoria per poi risalire alla *ratio* del provvedimento che individua la disciplina dell'atleta professionista all'interno di questa legge.

Sono perfettamente soddisfatto delle garanzie - mi riferisco agli emendamenti apportati all'articolo 4 - che vengono offerte alle piccole società sportive per quanto attiene alla formazione dei giovani elementi che naturalmente presuppone un impiego di risorse che deve necessariamente trovare una contropartita affinché lo « svincolo » non agisca negativamente sull'attività di preparazione, di ricerca e di organizzazione delle piccole società sportive, che costituiscono la base indispensabile per la formazione dei giovani atleti. Tuttavia, sono perplesso per

quanto riguarda la parte che si riferisce allo « svincolo » graduale.

Credo che i colleghi della Commissione si siano resi conto del dibattito che in questi giorni sta caratterizzando l'attività delle società sportive professionistiche, le quali hanno preannunciato una serrata perché intendono chiedere al Parlamento e, quindi, al CONI un massiccio intervento di carattere finanziario per appianare i loro notevoli disavanzi di bilancio.

Dico questo perché il mondo sportivo professionistico, e quello del calcio in particolare, è caratterizzato da un atteggiamento costante; molto spesso i dirigenti delle società sportive sono oggetto delle pretese dei calciatori, i quali aumentano a dismisura le loro richieste costringendo in questo modo le società ad avere bilanci in perdita.

Recentemente il CONI è intervenuto per venire incontro alle esigenze delle società professionistiche con la concessione di un mutuo trovando nelle « pieghe » delle disposizioni vigenti tale possibilità, onde consentire ad organismi non ufficialmente titolari dell'opportunità di acquisizione di mutui, la facoltà di contrarre i mutui stessi attraverso le garanzie fornite dal CONI.

Dopo questo recentissimo intervento, che risale a 6-7 mesi or sono, le società sportive professionistiche hanno richiesto al Totocalcio interventi per 30 miliardi di lire per appianare i loro bilanci.

Tutto questo deve preoccuparci se non altro perché dovrebbe indurre il legislatore, nel rispetto delle libertà costituzionali, a trovare quanto meno uno strumento di carattere giuridico che obblighi le società sportive professionistiche a cercare il pareggio nei loro bilanci.

Credo che in relazione a tutte queste considerazioni il discorso contrattuale debba indurci se non altro a riflettere su quello che potrebbe accadere in relazione alle possibilità di svincolo. Non vorrei che, ad esempio, i calciatori che oggi sottoposti al vincolo riescono ad esercitare una certa pressione nei confronti delle società ottenendo i livelli di

retribuzione altissimi che tutti conosciamo, domani in assoluta libertà di trattativa aumentino a dismisura le loro pretese, come d'altra parte abbiamo visto verificarsi in questi giorni tra un determinato calciatore ed una società del Mezzogiorno; si parla addirittura di un compenso annuo che si aggira sul mezzo miliardo.

Siamo di fronte ad un fenomeno di notevole portata e attraverso delle norme non perfettamente meditate vi è il pericolo di uno slittamento verso pretese, ad esempio da parte dei calciatori, che potrebbero addirittura mettere in dubbio la sopravvivenza stessa delle società.

Per queste ragioni, salvo a tornare sull'argomento per quanto riguarda il discorso temporale e di principio, nel riconfermare il mio orientamento positivo in linea di massima per le scelte di questo provvedimento, prego i colleghi della Commissione e lo stesso Governo di approfondire il discorso sullo svincolo e i tempi contrattuali indicati in altra parte del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ZOLLA, Relatore. Desidero, innanzitutto, ringraziare i colleghi intervenuti nel dibattito. Pur con alcune notazioni critiche, mi sembra che tutti abbiano convenuto sull'impianto generale del provvedimento in esame.

Quanto al merito del dibattito, devo dire che anch'io ritengo che sia giunto il momento di procedere alla revisione della legge istitutiva del CONI, definendo principi generali in materia di sport.

Ricordo che tra il 1972 e il 1976 questa Commissione condusse una indagine conoscitiva a questo riguardo; le conclusioni di quella Commissione non trovarono concretizzazione in provvedimenti generali anche perché il problema sportivo non aveva trovato maturazione nella coscienza della classe politica. Oggi mi sembra che i tempi siano maturi. Quanto al problema dell'illecito sportivo sollevato, in particolare, dall'onorevole Servello e dall'onorevole Lo Bello, dovrà tro-

vare collocazione nell'ordinamento penale dello Stato per evitare il ripetersi di eventi che hanno sconvolto il mondo dello sport. Debbo dire che lo ritengo estraneo al disegno di legge in esame, anche perché apposita proposta di legge è assegnata alla IV Commissione Giustizia.

SERVELLO. Se diamo tanti riconoscimenti al CONI, non mi sembra incongruo che vi sia una norma penale per gli illeciti.

ZOLLA, *Relatore*. Per la previsione di un reato per illecito sportivo è necessaria una modifica del codice penale che, inserita in questo contesto, perderebbe quella rilevanza che, invece, deve avere perché il fenomeno esiste e nei termini che sono stati indicati. Solo a questo fine lo ritengo incongruo rispetto al testo in esame.

All'onorevole Lo Bello vorrei osservare che nel testo in esame a volte si parla di « sportivi professionisti » e a volte di « atleti professionisti ». Questo perché la disciplina che riguarda gli atleti è più specifica e definita. Il timore che l'assunzione di preparatori atletici o allenatori da parte di società dilettantistiche possa con la definizione di questi come lavoratori professionisti comportare aggravii economici tali da scoraggiare l'attività sportiva, non mi sembra fondato. Indipendentemente da questa legge, se anche oggi l'allenatore o il preparatore atletico svolge la sua attività da professionista la società anche se dilettantistica dovrà corrispondergli la giusta mercede.

Il testo, che oggi la Commissione esamina, non implica che tutti gli allenatori, preparatori atletici e direttori sportivi diventino professionisti. Significa che quelli che sono professionisti trovano la regolamentazione del loro *status* in questa legge. Del resto, l'onorevole Lo Bello, che è stato uomo prestigioso del calcio, sa che esistono gli allenatori di terza categoria che sono dilettanti e non possono allenare che squadre dilettanti.

Un problema delicato, sollevato dall'onorevole Lo Bello, è quello del cosiddetto svincolo degli atleti professionisti,

che rappresentano il patrimonio delle società calcistiche, che svolgono attività professionistica. Debbo ricordare che la tendenza generale nel calcio mondiale va verso lo svincolo e che questa norma è stata inserita nel testo del disegno di legge predisposto dal Governo, dopo aver sentito i rappresentanti delle società di calcio nelle persone dei presidenti della Federazione e delle Leghe, senza che fossero mosse osservazioni o avanzate preoccupazioni in proposito. Non credo che, se le poste nei bilanci delle società attualmente sono effettive, vi saranno gravi contraccolpi. Debbo, detto questo, ricordare che attualmente, recependo una direttiva del Ministero delle finanze, la Federazione calcio ha stabilito che ogni posta in bilancio relativa ai diritti alle prestazioni dei singoli calciatori debba ammortizzarsi in cinque anni. Se le società osservassero, o avessero osservato, questa direttiva non vi sarebbero problemi, anche perché il sistema predisposto dalla legge, che discutiamo, con la istituzione della indennità di preparazione e promozione e con la possibilità della cessione dei contratti pluriennali, costituisce una notevole attribuzione patrimoniale alle società, sì che la diminuzione del patrimonio derivante dallo svincolo non può veramente considerarsi totale, che anzi sarà moderatamente parziale. Tutto questo, naturalmente, risulterà vero se l'amministrazione delle società calcistiche sarà saggia e realistica. La razionalizzazione del sistema sarà di vantaggio a tutto il calcio se i suoi dirigenti saranno coscienti che l'azienda calcio ha bisogno nella gestione di un po' di cuore e di molta saggezza amministrativa. Se ciò avverrà, allora neanche il problema degli ingaggi sarà preoccupante. Certo, se i dirigenti delle società cercheranno di avere i migliori calciatori, pagando stipendi sproporzionati, che non tengano conto delle effettive esigenze dei bilanci, si arriverà alla bancarotta. Ma anche per evitare questo rischio si è dato il controllo sulla gestione delle società alle federazioni. Del resto, bisogna sempre ricordare che anche la società sportiva deve amministrarsi co-

me ogni altra azienda, con criteri di economicità e di produttività. Il rischio è che la passione sportiva e la voglia di vincere facciano rompere gli argini del buon senso, provocando disavanzi a catena. Se il CONI, le federazioni e i dirigenti delle società saranno coscienti delle loro funzioni, questa legge assicurerà gli strumenti per creare un sistema ove lo sport si affermi in serenità, senza problemi e traumi. Per quanto riguarda, infine, le altre osservazioni di carattere particolare, mi sembra opportuno discuterne in sede di esame degli articoli.

SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Desidero, innanzitutto, esprimere un ringraziamento al Presidente e alla Commissione per aver impresso una notevole accelerazione all'iter di questo provvedimento che, come è stato sottolineato da tutti gli intervenuti nel dibattito, è grandemente atteso dalle categorie interessate e dal mondo sportivo in generale. Un ringraziamento particolare vorrei esprimere al relatore, onorevole Zolla, non solo per la sua chiara ed impegnativa relazione, ma anche per il lavoro paziente ed attento che ha condotto e nei confronti delle forze politiche e nei confronti dello stesso Governo. Il tentativo compiuto, serio e responsabile, è stato, in definitiva, quello di individuare i punti di massimo consenso al fine di poter avere un testo sul quale le diverse forze politiche potessero riconoscersi. A tal fine è importante sottolineare che gli emendamenti elaborati dal relatore hanno tenuto nel dovuto conto le osservazioni e gli indirizzi manifestati dai diversi gruppi nelle Commissioni di parere.

Più che soffermarmi a sottolineare la importanza del disegno di legge e a evidenziarne aspetti particolari, credo sia più opportuno ricordare che con il provvedimento in discussione si razionalizza uno dei settori più delicati dello sport, quello professionistico, con la definizione e con la disciplina sia del professionismo sportivo sia delle società. Con la legge in approvazione non si sono creati principi ed istituti giuridici nuovi. Si sono applicati

ed adattati a realtà atipiche principi vigenti nell'ordinamento statale italiano. Così, tenendo conto della natura del lavoro sportivo, lo si è inquadrato nella figura del lavoro autonomo quando si esplica con carattere di occasionalità e senza vincoli definiti di prestazione e nella figura del lavoro subordinato quando la prestazione è strettamente vincolata, prevedendo, tuttavia, l'adattamento degli istituti vigenti in materia di lavoro subordinato, in modo da non creare camicie di forza che alterino lo sport ed il suo esercizio.

Per quanto riguarda le società sportive, credo che le novità fondamentali riguardino l'obbligo di reimpiego nel fine sportivo degli eventuali utili di gestione e l'assoggettamento al controllo delle federazioni del loro bilancio e del loro esercizio. Tutto ciò per evitare disfunzioni che, di fatto, si ripercuotono su tutto lo sport e che ne alterano la stessa sua funzione nella società.

Lo sport è un bene sociale che prescinde da valutazioni di parte; la sua funzione di formazione fisica e di elevazione morale della gioventù non può essere costretta da limiti contingenti. Tale funzione educativa non può obliterarsi nello sport professionistico: in esso deve esaltarsi per la sua forza traente nei riguardi di tutto lo sport. È questa la *ratio* del disegno di legge ed è anche questo lo spirito con cui il Governo l'ha presentato e sostenuto. In questo stesso spirito auspico che presto si possa affrontare la riforma generale della ristrutturazione di tutto lo sport in Italia.

Passando alle osservazioni emerse nel corso del dibattito, mentre di alcune ne discuteremo al momento del passaggio agli articoli, su una, in particolare, desidero dare adesso una risposta.

Dirò subito che l'osservazione dell'onorevole Servello, alla quale mi riferisco, ha sollevato un problema che fuoriesce dal contenuto di questo provvedimento. Infatti, se in tema di illecito sportivo è giusto stabilire norme che possano prevenirlo o colpirlo nell'eventualità che si verifichi, è certo che l'introduzione di questo

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1981

tema, pur se pertinente, porrebbe, adesso, complicazioni notevoli perché, afferendo ad una modificazione del codice penale, sorgerebbe un problema di competenza nel senso, cioè, che dovrebbe esaminarsi dall'apposita Commissione di merito.

Tuttavia, data la rilevanza dell'osservazione e soprattutto nel momento in cui stiamo per varare una legge di così grande importanza per il mondo sportivo, non posso non impegnarmi a sollecitare la iscrizione, all'ordine del giorno della competente Commissione, del provvedimento specifico — già presentato sull'argomento —, esprimendo sin d'ora l'augurio che possa trasformarsi rapidamente in legge, affinché su manifestazioni preoccupanti, quali quelle verificatesi anche recentemente, sia fatta la dovuta chiarezza.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

CAPO I

SPORT PROFESSIONISTICO

ART. 1.

(Attività sportiva professionistica).

L'attività sportiva professionistica è svolta da professionisti che abbiano stipulato il contratto previsto dall'articolo 4 con una società sportiva affiliata ad una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI.

Per gli sport che prevedono lo svolgimento dell'attività in forma individuale le federazioni sportive nazionali possono autorizzare l'esercizio indipendentemente dal rapporto contrattuale con una società.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

ART. 1.

(Attività sportiva).

L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o col-

lettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Professionismo sportivo).

Sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Le direttive previste dal comma precedente devono essere stabilite in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e devono riguardare, in particolare, la continuità e la esclusività della prestazione sportiva. Le stesse direttive possono prevedere che la prestazione non sia a tempo pieno in relazione alle caratteristiche di singoli sport.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Professionismo sportivo).

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1981

SERVELLO. Desidererei un chiarimento tecnico. Nel mondo del calcio le società sportive che praticano attività in serie A, B e C hanno, ormai, una loro configurazione giuridica dal momento che sono società per azioni anche se, come è scritto nei loro statuti, non perseguono fini di lucro. Allora, tutti gli atleti che hanno rapporti con quelle determinate società sono professionisti?

PRESIDENTE. Non necessariamente. Vi possono essere dilettanti che partecipano sia a tornei loro riservati sia ai massimi tornei. Nulla vieta che un atleta giochi in serie A senza compenso, cioè non a titolo oneroso!

SERVELLO. Il chiarimento è importante perché se la norma è legata allo svincolo, potrebbero verificarsi equivoci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2, di cui è stata data precedente lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Prestazione sportiva).

La prestazione sportiva dello sportivo professionista si attua nel rispetto delle prescrizioni e delle istruzioni tecniche impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

L'esercizio della pratica agonistica e la condotta degli sportivi devono essere ispirati ai principi della lealtà e dell'etica sportiva.

L'ordinamento sportivo può prevedere, nel suo ambito, sanzioni per comportamenti contrari ai principi indicati nel comma precedente. Nessuna sanzione, tuttavia, può essere inflitta per la libera manifestazione del pensiero, salvo per quanto concerne i giudizi lesivi dell'altrui onore, decoro o reputazione.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Prestazione sportiva).

La prestazione dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

ZOLLA, *Relatore*. Vorrei precisare che in questo caso ci si riferisce esclusivamente alla prestazione sportiva dell'atleta professionista e, pertanto, nel titolo è opportuno aggiungere la parola « dell'atleta ».

LO BELLO. La puntualizzazione del relatore mi pare risponda ai quesiti che avevo posto in relazione alle indicazioni dettate dall'articolo 2, che in questa sede determina chiaramente la posizione dell'atleta.

SERRI. Si fa riferimento soltanto all'atleta e non all'atleta professionista proprio per evitare inconvenienti al CONI in relazione ai giochi olimpici.

LO BELLO. Vorrei far rilevare che le prestazioni degli atleti sono quasi tutte

a titolo oneroso, anche quelle delle società dilettantistiche.

ZOLLA, *Relatore*. Non mi pare che sia esatto. Basti pensare all'attività di tante piccole società o associazioni! Sappiamo perfettamente che esistono talune manifestazioni sportive che pur essendo autenticamente professionistiche per una convenzione internazionale vengono considerate dilettantistiche. È chiaro che questa posizione in futuro andrà chiarita proprio per stabilire una autentica distinzione fra sport dilettantistico e sport professionistico; in questo momento non possiamo operare una distinzione di questo genere perché creeremmo una disfunzione rispetto alle norme del CONI alle quali dobbiamo riferirci. E sia chiaro che questa legge, all'articolo 2 già approvato, delega al CONI ed alle federazioni la funzione di stabilire la distinzione tra attività dilettantistica e professionistica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3, di cui è stata data precedente lettura, con l'aggiunta nel titolo delle parole « dell'atleta ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Costituzione del rapporto e natura della prestazione sportiva).

La prestazione dello sportivo professionista è considerata prestazione di lavoro autonomo ed è svolta mediante collaborazione coordinata e continuativa tra le parti.

Il rapporto di prestazione sportiva si costituisce con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo professionista e la società destinataria delle prestazioni sportive secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

Le clausole difformi sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Il contratto può avere una durata massima di cinque anni ed è rinnovabile. Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo professionista sono deferite ad un collegio arbitrale, composto da un magistrato amministrativo o ordinario, designato dal presidente del CONI, che lo presiede, e da due membri, designati rispettivamente dalle parti. La stessa clausola potrà prevedere che il lodo non è impugnabile, ai fini ed ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, del codice di procedura civile.

Nel rapporto tra la società e lo sportivo professionista, la nullità e l'annullamento del contratto non si estendono alla validità delle prestazioni già effettuate.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire nel titolo le parole: Costituzione del rapporto e natura della prestazione sportiva con le altre: Disciplina del lavoro subordinato sportivo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dopo le parole: prestazione sportiva aggiungere le altre: a titolo oneroso.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1981

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dopo le parole: si costituisce aggiungere le altre: mediante assunzione diretta e.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Pecchia Tornati ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sopprimere la seguente parola: professionista.

PECCHIA TORNATI. In questo articolo ci occupiamo di due cose distinte e precisamente da una parte si punta alla regolamentazione e alla individuazione degli atleti mentre dall'altra ci sono gli sportivi professionisti globalmente intesi.

SERRI. Nell'articolo 3 abbiamo precisato le varie collocazioni dell'atleta e abbiamo volutamente, in rapporto alle preoccupazioni espresse anche dall'onorevole Lo Bello, dato libertà di azione alle società e ai loro contraenti in rapporto al tipo di contratto da adottare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Pecchia Tornati tendente alla soppressione della parola « professionista ».

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dopo le parole: contratto tipo predisposto, aggiungere le altre: conformemente all'accordo stipulato.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore tendente a sostituire al secondo comma le parole « secondo il

contratto tipo predisposto » con le altre « conformemente all'accordo stipulato ».

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al secondo comma le parole: d'intesa con i, con le altre: e dai.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma dell'articolo 4, con i seguenti:

Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quinto comma dell'articolo 4, con il seguente:

Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il sesto comma dell'articolo 4, con il seguente:

Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o comunque limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il settimo comma dell'articolo 4, con il seguente:

Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine dell'articolo 4 aggiungere il seguente comma:

Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.

L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso che risulta così formulato:

ART. 4.

(Disciplina del lavoro subordinato sportivo).

Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.

Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del-

la indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.

Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.

L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Cessione del contratto).

È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente primo comma:

Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti.

SERVELLO. Il testo approvato dal Senato mi sembrava abbastanza, diciamo, garantista, mentre la nuova formulazione proposta mi lascia dubbioso. Nel primo testo si prevedeva la possibilità di cedere il contratto prima della scadenza con un accordo tra le parti, mentre nel testo proposto si prevede che nel contratto possa essere inserito un termine risolutivo non superiore ai cinque anni dalla data di inizio del rapporto. Mi chiedo perché mai una società ed un atleta che

vogliamo stipulare un contratto, ad esempio, per sette anni, non lo possano fare.

Per queste ragioni ritengo preferibile la formulazione originaria o quanto meno chiedo la soppressione delle parole « non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto ».

LO BELLO. Sono anch'io favorevole alla soppressione richiesta dal collega Servello. Non vedo perché non si possa stipulare un contratto più lungo, ferma restando la possibilità di cessione del contratto prima della scadenza in caso di insoddisfazione reciproca.

SERRI. Non togliamo alla società la possibilità di rinnovare il contratto, ma diamo una garanzia al singolo che dopo cinque anni, se vuole, può considerare concluso il contratto medesimo.

PRESIDENTE. La mia impressione, per la verità, è diversa. Qui diciamo che il contratto può contenere un termine risolutivo che non può essere superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. Questo significa, allora, che nel contratto si può prevedere la risoluzione del medesimo, ma non prima di cinque anni dalla data di inizio del rapporto e, conseguentemente, ciò non rappresenta una garanzia per il singolo.

ZOLLA, Relatore. Abbiamo definito la prestazione sportiva dell'atleta professionista come lavoro subordinato; pertanto, i contratti da stipulare sono per definizione non a termine. È al principio generale che si fa riferimento all'articolo 5, a quel principio, cioè, che afferma che la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di lavoro subordinato e quindi a tempo indeterminato. Noi introduciamo una eccezione alla norma di carattere generale, perché diciamo che il contratto può contenere un termine risolutivo e questo perché la durata della prestazione a titolo oneroso dell'atleta non si può protrarre all'infinito, ma ha dei limiti nell'efficienza fisica dell'atleta stesso. La norma, quindi, ha carattere cau-

relativo ed il suo fine è quello di evitare che si incorra in controversia. La introduzione del termine « risolutivo » ha questa *ratio*. Stabilito questo primo punto, è specificato, però, che il termine risolutivo non può essere superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. Questo al fine di tutelare l'atleta che voglia passare ad altra società e per tutelare la stessa società che al termine dei cinque anni può risolvere il contratto senza avere problema alcuno con l'atleta.

PRESIDENTE. Non sarebbe più corretto togliere la dizione « non superiore a cinque anni » ?

PECCHIA TORNATI. Scelto il contratto a termine, ferma restando la possibilità di assumerne uno a tempo indeterminato, a garanzia dell'atleta e della società noi stabiliamo che il contratto a termine non può superare i cinque anni. Questa, ritengo, sia l'interpretazione corretta.

SERVELLO. Vorrei sollevare una obiezione di ordine costituzionale. Noi non possiamo imporre, attraverso una legge particolare, una violazione della libertà sindacale e civile del lavoro, a chi che sia. Se una società si mette d'accordo con un atleta e stipula con lui un contratto di sei o dieci anni, ad esempio, si presuppone che lo faccia nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e tenuto conto delle prestazioni che può dare quel determinato atleta. Perché, allora, coartare questa libera contrattazione? Se le parti, di comune accordo, vorranno risolverla prima, ciò appartiene alla loro libertà di lavoro.

Ci sono i vivai nei quali « nascono » determinati atleti che la società ha la tendenza o ad alienare o a far propri; quindi questi giovani che passano al professionismo possono essere vincolati per più anni alle società stesse che devono fare investimenti consistenti dal punto di vista finanziario. Comunque, la stessa ga-

ranzia vale per il giovane atleta che con il vincolo di più anni si assicura un avvenire più tranquillo nella città dove abita e presso la società dove si è formato.

Quindi non vedo la necessità di eliminare la possibilità per le parti contraenti di stipulare contratti pluriennali.

ZOLLA, Relatore. Con la introduzione della clausola risolutiva si dà qualcosa in più perché, come ho detto, la norma generale è che il contratto è di tempo indeterminato. Il termine risolutivo di 5 anni tiene conto di quello che è l'andamento della prestazione sportiva dell'atleta nell'arco della sua esistenza sportiva. È evidente che se una società stipula un contratto con un atleta professionista di una certa età, lo stipulerà della durata di uno, due, tre anni in relazione al giudizio sulla possibile longevità sportiva dell'atleta in questione. Però anche nel caso di un atleta all'inizio della sua carriera prevedere un contratto con durata superiore ai 5 anni potrebbe significare non tenere conto di possibili flessioni di rendimento sportivo.

Quindi, questa norma, a mio avviso, non va contro lo spirito della libera contrattazione e degli interessi della società; ma prevede un termine equo al fine di contemperare da un lato le esigenze dell'atleta non costringendolo ad un vincolo che praticamente ripristinerebbe la situazione esistente e dall'altro lato per dare alle società sportive la cautela di un vincolo limitato. Per concludere, società e atleti possono stipulare un contratto senza fissare un termine e, cioè, a tempo indeterminato o possono fissare un termine fino a cinque anni.

SERVELLO. Preannuncio la mia astensione da questa votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore tendente ad inserire un comma aggiuntivo di cui è stata data precedente lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso quale risulta dopo la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Indennità di preparazione e promozione).

Cessato, comunque, un rapporto contrattuale, l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto di una indennità di preparazione e di promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport.

Nel caso di primo contratto l'indennità prevista dal comma precedente può essere dovuta alla società o alla associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine i seguenti due commi:

Alla società o alla associazione sportiva che, in virtù di un tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento tecnico dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabiliti dalle diverse federazioni sportive in relazione alla età degli atleti e alle caratteristiche dei singoli.

L'indennità di preparazione e di promozione dovrà essere reinvestita, anche dalle società o associazioni che svolgono attività dilettantistica, nel perseguimento di fini sportivi.

Gli onorevoli Serri, Pecchia Tornati e Gualandi hanno presentato i seguenti subemendamenti:

Premettere alla dizione originaria dell'articolo 6 il primo dei due commi aggiuntivi presentati dal relatore.

Al secondo comma aggiuntivo presentato dal relatore aggiungere il seguente:

L'indennità di cui al comma precedente è dovuta soltanto in occasione della stipulazione, da parte dello sportivo, del secondo contratto di lavoro.

PECCHIA TORNATI. Pur condividendo la sostanza dell'articolo 6 riteniamo che ad esso sarebbe opportuno premettere il primo dei due commi aggiuntivi che il relatore ha proposto, invece, d'inserire alla fine del medesimo.

SERRI. Di fatto si stabilisce, in occasione del trasferimento di un atleta, una indennità di preparazione e di promozione da versare alla società di provenienza.

La nostra valutazione è che questo versamento dovrebbe essere garantito solo nella fase iniziale di passaggio da dilettante a professionista ed eventualmente — questo si può discutere perché sappiamo che anche questo passaggio è abbastanza difficile — anche per il secondo contratto da professionista.

LO BELLO. La *ratio* del mio intervento in sede di discussione sulle linee generali era quella di sottolineare l'esigenza di garantire non solo una retribuzione equa agli atleti, ma anche la possibilità per le società sportive di far quadrare i propri bilanci. Per portare avanti un atleta, sia pure già formato, le società affrontano degli investimenti e credo, quindi, che sia equo che le società stesse possano avere una contropartita commisurata al trattamento economico goduto dall'atleta, al tempo trascorso dall'atleta stesso nella società di origine, eccetera. Con la norma che vorreste introdurre, invece, si avrebbe l'espropriazione di tutta quella che è l'esperienza maturata da un

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1981

atleta all'interno di una società e questa non avrebbe più la possibilità di tenere dei tecnici per l'addestramento degli atleti, i quali evidentemente, secondo la vostra tesi, presterebbero la loro opera indipendentemente da quelle che sono le necessità di addestramento; necessità di addestramento che presuppongono appunto impiego di capitale.

SERRI. Il discorso vale per qualunque professionista che abbia un lavoro dipendente.

LO BELLO. È diverso.

SERRI. È diverso solo nella fase iniziale.

LO BELLO. Sono casi atipici, tant'è vero che abbiamo dovuto prevedere delle eccezioni rispetto allo statuto dei lavoratori.

SERRI. Sono rapporti atipici solo nella fase iniziale, dopo lo sviluppo professionale è normale.

PRESIDENTE. Vi sono due problemi distinti; uno di collocazione ed un altro di modifica dell'ultimo comma. Vorrei sapere innanzitutto dal relatore se ritiene che i due commi da lui proposti possano essere collocati, come richiesto, anziché alla fine dell'articolo 6, il primo all'inizio ed il secondo come ultimo comma.

ZOLLA, *Relatore*. Devo dire che, anche facendo uno sforzo di comprensione, mi sembra che l'articolo 6 così formulato abbia una sua unità ed un suo sviluppo logico; alterandolo mi sembra che ne nasca solo maggiore confusione anche sul piano della sistematica legislativa.

PRESIDENTE. Onorevole Serri, insiste sul problema della collocazione?

SERRI. No, signor Presidente, penso che possa essere risolto in sede di coordinamento. Ritiro, quindi, il primo dei due subemendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Serri. Lei prima ha illustrato un emendamento tendente a stabilire che l'indennità è dovuta soltanto in occasione della stipulazione da parte dello sportivo del primo e del secondo contratto di lavoro. Devo farle notare che questa indennità non è obbligatoria; saranno le federazioni a decidere secondo il testo del disegno di legge. Si potrebbe dire che essa è esclusa a partire dal terzo contratto.

SERVELLO. Comprendo la *ratio* di questa norma che, in sostanza, si inserisce nel principio generale dello svincolo. Una volta acquisito che l'atleta ha la possibilità, dopo un certo numero di anni, di svincolarsi da ogni tipo di rapporto con la società di origine o con quella alla quale è stato trasferito, è chiaro che l'atleta si pone sul mercato e le sue prestazioni vengono acquisite da una nuova società secondo un contratto che lega direttamente l'atleta alla nuova società. Da un punto di vista generale, direi teorico, non avrei nulla da opporre, ma ritengo che l'ipotesi di un contratto a più lungo termine garantisca o possa garantire per maggior tempo sia l'atleta, sia la società. Non accettando questo principio ed accettando, invece, quell'emendamento, penalizzeremmo ancor più le società.

Direi di lasciare quell'espressione più come possibilità che come decisione vincolante ed assoluta, perché può accadere che nel passaggio da una società ad un'altra del contratto di un giocatore, esse convengano che al di là dell'ingaggio vi sia anche un prezzo. Ad esempio, se un giocatore dell'Ascoli dovesse passare alla Juventus, vi sono valorizzazioni di carattere propagandistico che hanno un costo, all'interno della società, che al momento del trasferimento del contratto deve, in qualche modo, avere una sua incidenza. È bene, quindi, lasciare questo elemento alla discrezionalità delle società, purché sia ben chiaro che il giocatore è libero nella sua contrattazione e nel suo diritto.

PRESIDENTE. A mio giudizio, ciò che dà il senso all'articolo 6 è l'affermazione d'inizio e, cioè, che cessato, comunque, un rapporto contrattuale, l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto. Introdurre quell'emendamento, invece, significherebbe aggiungere un'affermazione di principio che, a mio avviso, finirebbe con l'appesantire l'articolo e renderlo di più difficile lettura senza avere, peraltro, nessun effetto pratico e reale.

SERVELLO. L'effetto pratico è che se una società è posta nell'impossibilità di avvalersi di un diritto di rivalsa verso un'altra società, può decidere di non fare giocare l'atleta.

PECCHIA TORNATI. È anche vero che una società può assumersi il diritto di rendere un giocatore disoccupato a vita.

GUALANDI. Continuiamo a ritenere giusto il problema di principio che abbiamo sollevato, ma dal momento che le modalità di questo versamento d'indennità sono affidate alla regolamentazione delle federazioni sportive nazionali, potremmo ritirare il secondo subemendamento purché resti agli atti questa nostra indicazione che potrebbe essere tenuta presente nell'ambito della stessa regolamentazione sportiva.

PECCHIA TORNATI. Concordo con le osservazioni dell'onorevole Gualandi a patto, però, che venga recepito dalla Commissione l'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma presentato dal relatore.

ZOLLA, *Relatore*. Credo che la *ratio* del subemendamento presentato dal gruppo comunista stia nel fatto che questa attività di promozione ha un suo limite, anche se l'onorevole Lo Bello ha spiegato che vi è un problema di aggiornamento. L'onorevole Serri ha replicato che questo problema si pone anche per le altre categorie di lavoratori.

Occorre precisare però che nel testo è scritto « possono » e non « devono ». Quindi, si deve tener conto dell'attività di un atleta professionista e non si deve ritenere che possa avere un rendimento continuo. Per esempio, un atleta che per due anni è impossibilitato ad esercitare la sua attività, può essere successivamente pazientemente « ricostruito » e riacquistare, pertanto, una quotazione e una valorizzazione. E in questo caso credo che la società abbia diritto ad una compensazione. L'indennità può rappresentare la valvola di sicurezza di un sistema che altrimenti scoppierebbe, perché non possiamo negare che le norme che stiamo introducendo provocano una compressione sulle società. Questa compressione, se andasse oltre certi livelli critici, spingerebbe le società, che vedessero il proprio patrimonio impoverito oltre misura, a presentare i libri contabili in tribunale. E non dimentichiamo che senza calcio o sport ad alto livello non vi è neanche calcio o sport di massa.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del relatore, i presentatori insistono per la votazione del loro subemendamento ?

SERRI. Visto che questo articolo conferisce alle federazioni sportive un potere discrezionale notevolissimo e, quindi, riapre la questione delle garanzie democratiche che ci devono essere nelle federazioni sportive. In base alle disposizioni di questo articolo può succedere che una federazione sportiva venga dominata dalle società più potenti, le quali potrebbero addirittura arrivare a determinare le leggi del mercato. Il nostro gruppo voterà a favore del comma aggiuntivo e si asterrà sul testo dell'articolo 6, ritirando questo subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore aggiuntivo, alla fine dell'articolo, dei due commi dei quali ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso, così come risulta dalle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Tutela sanitaria).

L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale.

In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità.

La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 1, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale.

Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive. Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 1, detti oneri sono a carico degli atleti stessi.

Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda.

L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti.

Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.

Al testo di questo articolo vi sono da apportare per coordinamento solo due modifiche che hanno carattere esclusivamente formale: al quarto ed al quinto comma bisogna sostituire le parole: « articolo 1 » con le altre « articolo 3 ».

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 8.

(Assicurazione contro i rischi).

Le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Trattamento pensionistico).

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e del turismo e dello

spettacolo, norme dirette ad estendere la assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli sportivi professionisti di cui all'articolo 1 della presente legge nei confronti dei quali non trova applicazione la legge 14 giugno 1973, n. 366, in base ai seguenti criteri:

1) estensione di un trattamento previdenziale assimilabile a quello di cui godono ai sensi della legge 14 giugno 1973, n. 366, i calciatori e gli allenatori di calcio, con gli opportuni adattamenti in relazione alle modalità dell'esercizio della prestazione sportiva;

2) determinazione delle modalità e delle condizioni per la sola iscrizione degli sportivi professionisti al Fondo speciale per i calciatori e gli allenatori di calcio gestito dall'ENPALS, nonché determinazione delle modalità e dei termini per il versamento dei contributi al Fondo stesso;

3) determinazione dell'aliquota contributiva in relazione alle esigenze di gestione;

4) ripartizione del contributo tra società sportiva ed assicurato nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, per gli sportivi di cui al primo comma dell'articolo 1 nonché determinazione dell'intera aliquota contributiva a carico degli sportivi di cui al secondo comma dell'articolo 1;

5) determinazione dell'importo convenzionale del compenso mensile ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le federazioni sportive nazionali, per gli sportivi professionisti di cui al secondo comma dell'articolo 1;

6) previsioni della facoltà di riscatto per i periodi di attività prestata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, proposto nel suo parere dal-

la XIII Commissione Lavoro e previdenza sociale:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

ART. 9.

(Trattamento pensionistico).

L'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio è estesa a tutti gli sportivi professionisti di cui all'articolo 2 della presente legge.

I contributi per il finanziamento della assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dovuti per gli assicurati di cui al presente articolo sono calcolati sul compenso globale annuo, nei limiti del massimale mensile e nelle misure previste dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio.

Ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni, l'importo del compenso mensile degli sportivi professionisti di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge è determinato convenzionalmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e spettacolo, sentite le federazioni sportive nazionali.

I contributi sono ripartiti tra società sportive e assicurati nella proporzione di due terzi e un terzo, sono interamente a carico degli assicurati i contributi riguardanti gli sportivi di cui al secondo comma dell'articolo 3.

Del Comitato di vigilanza previsto dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1973, n. 366, fanno parte anche due rappresentanti dei professionisti sportivi previsti dal presente articolo designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. In mancanza di tali organizzazioni, i due rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su proposta del presidente del CONI.

Ai fini della determinazione del diritto alla pensione e della misura di essa i professionisti sportivi di cui al presente articolo possono riscattare, a domanda, i periodi di attività svolta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Gli sportivi professionisti iscritti al Fondo speciale, istituito con legge 13 giugno 1973, n. 366, possono conseguire il diritto alla pensione al compimento del 45° anno di età per gli uomini e del 40° anno di età per le donne, quando risultino versati o accreditati in loro favore contributi per almeno 20 anni, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria.

La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata per lavoro svolto con la qualifica di professionista sportivo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO II

SOCIETÀ SPORTIVE

ART. 10.

(Divieto dello scopo di lucro).

Le società sportive titolari di rapporti contrattuali con atleti professionisti non possono perseguire scopo di lucro.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

Pongo in votazione l'articolo 10 di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 10 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Costituzione e affiliazione).

Le società sportive di cui al precedente articolo 10 si costituiscono nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

L'atto costitutivo deve prevedere l'attribuzione degli utili di gestione agli scopi e alle finalità della società.

Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma dell'articolo 12.

Per la trasferibilità delle quote e delle azioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2523 del codice civile.

L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo nonché in caso di mancata approvazione delle delibere di cui al secondo comma dell'articolo 13.

La revoca dell'affiliazione determina la inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

E chiaro che per quanto riguarda la numerazione mi riferisco al testo del Senato, perché nel testo che noi licenzieremo, essendo stato soppresso l'articolo 10, l'articolo 11 diventerà articolo 10. D'ora in poi, quindi, mi riferirò sempre alla numerazione del Senato, che verrà modificata in sede di coordinamento.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole:
Le società sportive di cui al precedente

articolo 10 si costituiscono, *con le altre*: Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

LO BELLO. Vorrei chiedere un chiarimento, signor presidente. Chi è che può stipulare contratti con tecnici professionisti? Io direi, per una migliore formulazione di questo articolo, le parole « atleti professionisti » andrebbero sostituite con le seguenti: « sportivi professionisti »; altrimenti le piccole società rischiano di morire.

PRESIDENTE. In questo modo il primo comma dell'articolo 11 verrebbe così formulato: « Possono stipulare contratti con sportivi professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata ».

SERRI. Mi sembra che otteniamo l'effetto opposto. Come fa una piccola società non costituita in società per azioni ad assumere un tecnico?

SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Vorrei osservare che l'articolo si riferisce solo agli atleti professionisti. Per quanto riguarda i tecnici professionisti, essi possono essere assunti da tutte le società o associazioni, comunque costituite. Non vorrei che la proposta Lo Bello aggravasse la situazione delle società dilattentistiche. Lo pregherei di ritirare l'emendamento.

LO BELLO. D'accordo, ma prima di definire la questione, desidererei conoscere la normativa che regola i rapporti che dovranno intercorrere tra le società, anche quelle piccole, ed i tecnici.

SERRI. Sono libere. Del resto la logica che stiamo seguendo è quella di tenere i tecnici e gli allenatori al di fuori di una rigida regolamentazione.

LO BELLO. D'accordo.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 11, con il seguente:

Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 11, con il seguente:

L'atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma dell'articolo 11 sopprimere le parole da « nonché » alla fine.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1981

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso, che, con gli emendamenti testé approvati risulta del seguente tenore:

ART. 11.

(Costituzione e affiliazione).

Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

L'atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma dell'articolo 12.

L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.

L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

La revoca dell'affiliazione determina la inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Deposito degli atti costitutivi).

Le società sportive, entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal quarto comma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositarlo presso la federazione sportiva nazionale alla quale

sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto, o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

La omessa comunicazione può comportare la revoca della affiliazione da parte della federazione sportiva nazionale.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 12 sopprimere l'ultimo comma.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 così emendato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Norme sul controllo e sulla responsabilità delle federazioni sportive nazionali).

Le società sportive sono sottoposte alla approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate, secondo modalità approvate dal CONI.

Tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni debitorie, acquisto o vendita di beni immobili o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate.

Nel caso in cui la insolvenza della società sia conseguente ad atti autorizzati con negligenza dalla federazione sportiva nazionale, questa è solidalmente responsabile con la società.

Nel caso di società affiliata a più federazioni sportive nazionali, l'approvazione ed i controlli sono effettuati dalla federazione competente per l'attività cui la deliberazione si riferisce.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1981

In caso di mancata approvazione è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 13, dopo la parola « affiliate » aggiungere le altre « per delega del CONI e ».

SERVELLO. Questa modifica proposta riporta il discorso su quanto ho detto all'inizio circa le funzioni e la collocazione delle federazioni sportive. In questo senso ritengo più corretto il testo originario che fa riferimento alle modalità approvate dal CONI.

Parlare già oggi di delega del CONI definisce il problema nei termini negativi che prima ho ritenuto di dover contestare. Per queste ragioni, ripeto, preferisco la dizione originaria.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo in proposito?

SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è favorevole alla modifica proposta dal relatore. La funzione di controllo è una funzione tipicamente pubblica. Solo il CONI è ente pubblico. L'esercizio da parte della federazione può considerarsi una specie.

LO BELLO. Il controllo delle federazioni sportive nei confronti delle società viene esercitato soltanto nei riguardi di quelle costituite a norma dell'articolo 10, già articolo 11. In questo senso ritengo opportuno un chiarimento. Si tratta di introdurre un sistema di controllo per evitare che le società si espongano oltre le loro possibilità, ma questo non può essere esteso alle piccole società sportive. In questo senso propongo di aggiungere nel primo comma dell'articolo 13 dopo le parole « le società sportive » le altre « di cui alla presente legge ».

ZOLLA, *Relatore*. Va bene.

SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche se pleonastica, sono d'accordo con la modifica proposta dall'onorevole Lo Bello.

PRESIDENTE. L'onorevole Lo Bello ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: le società sportive, aggiungere le altre: di cui alla presente legge.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Lo Bello al primo comma dell'articolo 13, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore al primo comma dell'articolo 13, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dell'articolo 13, sostituire la parola: debitorie, con: finanziarie.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma dell'articolo 13.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel suo complesso, che con gli emendamenti testé approvati, così risulta:

ART. 13.

(Norme sul controllo e sulla responsabilità delle federazioni sportive nazionali).

Le società sportive di cui alla presente legge sono sottoposte all'approvazione ed

ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate, per delega del CONI e secondo modalità approvate dal CONI.

Tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni finanziarie, acquisto o vendita di beni immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate.

Nel caso di società affiliata a più federazioni sportive nazionali, l'approvazione ed i controlli sono effettuati dalla federazione competente per l'attività cui la deliberazione si riferisce.

In caso di mancata approvazione è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Liquidazione della società).

La federazione sportiva nazionale, in casi di revoca dell'affiliazione nonché per gravi irregolarità di gestione, può richiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale a norma dell'articolo 2453 del codice civile, indicando la parte spettante, in misura non superiore al loro valore nominale, a ciascuna azione o quota nella divisione dell'attivo. Il residuo attivo viene assegnato al CONI.

Ai compensi degli sportivi professionisti si applica il privilegio di cui al numero 1) dell'articolo 2751-bis del codice civile.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: in caso di revoca dell'affiliazione nonché.

Sopprimere l'ultimo comma.

SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Li accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore soppressivo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore soppressivo dell'ultimo comma.

(È approvato).

SERVELLO. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO

ART. 15.

(Trattamento tributario).

Le prestazioni sportive di cui al precedente articolo 4 non costituiscono prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, anche se rese da soggetti che esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.

Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive di cui al primo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 49, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'indennità prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'imposta sul valore aggiunto per le cessioni dei contratti previsti dall'articolo 5 si applica esclusivamente nei modi normali ed in base all'aliquota del 6 per cento. Per l'attività relativa a tali operazioni le società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari.

Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le somme versate a titolo di indennità di preparazione e promozione, ai sensi dell'articolo 6.

Le trasformazioni in società per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa. Qualora, ai sensi dell'articolo 11, sesto comma, della presente legge, la competente federazione sportiva nazionale revochi l'affiliazione senza esercitare il potere di cui al successivo articolo 14, primo comma, la società proveniente dalla trasformazione di una associazione sportiva dovrà corrispondere le normali imposte dovute per la costituzione, oltre ad una soprattassa pari al 20 per cento delle imposte stesse. La federazione sportiva nazionale comunica all'ufficio del registro che ha registrato l'atto la revoca dell'affiliazione, decorsi sessanta giorni dalla relativa comunicazione alla società interessata o dalla decisione adottata, in via di ricorso, dalla giunta esecutiva del CONI.

È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Non si fa luogo a recuperi o a rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente

alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il relatore, onorevole Zolla, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il primo comma.

Al secondo comma, sostituire le parole: « primo comma », con le parole: « secondo comma dell'articolo 3-bis ».

Al terzo comma, dopo le parole: « dell'articolo 4 », aggiungere le altre: « della presente legge ».

Al quarto comma, dopo le parole: « dall'articolo 5 », aggiungere le altre: « della presente legge »; sostituire le parole: « del 6 », con le parole: « dell'8 »; dopo le parole: « per cento », aggiungere le altre: « di cui alla tabella A parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

Al quinto comma, sopprimere le parole: « Non sono soggette alla imposta sul valore aggiunto »; aggiungere, in fine, le seguenti parole: « sono equiparate alle operazioni esenti dalla imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

Al sesto comma, dopo le parole: « Le trasformazioni », inserire le altre: « compiute nel termine di cui al primo comma dell'articolo 17, »; sopprimere il resto del comma dalla parola: « Qualora », fino alla fine.

All'ultimo comma, sopprimere le parole d'inizio: « Non si fa luogo a recuperi o a rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per »; dopo le parole: « in vigore della presente legge », aggiungere le altre: « in applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non costituiscono cessione di beni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ».

SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1981

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento aggiuntivo al quarto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al quarto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento aggiuntivo al quarto comma.

(È approvato).

SERRI. Dichiaro di astenermi dalla votazione di entrambi gli emendamenti presentati al quinto comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento soppressivo al quinto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al quinto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al sesto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo al sesto comma.

(È approvato).

SERRI. Dichiaro di astenermi dalla votazione di entrambi gli emendamenti presentati all'ultimo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo all'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma.

(È approvato).

SERRI. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo 15 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 come risulta dalle modifiche testé approvate.

(È approvato).

Per un problema di sistematica legislativa devo segnalare che vi sono due emendamenti, che si configurano come articoli aggiuntivi, che vanno collocati prima delle disposizioni transitorie e finali.

Do lettura del primo articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Servello:

ARTICOLO AGGIUNTIVO.

(Definizione, costituzione e personalità giuridica).

Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna.

È riconosciuta la personalità giuridica alle federazioni nazionali di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530.

Per l'espletamento delle attività di amministrazione da parte degli uffici centrali, le federazioni sportive nazionali si avvalgono di personale del CONI, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Per le altre attività di carattere tecnico-sportivo e presso gli uffici periferici le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza,

dell'opera di personale assunto in base a norme di diritto privato. La spesa relativa graverà sul bilancio delle federazioni sportive nazionali.

Le federazioni sportive nazionali devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ARTICOLO AGGIUNTIVO.

(Federazioni sportive nazionali).

Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna.

Alle federazioni sportive nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa, patrimoniale e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

Per l'espletamento delle attività di amministrazione da parte degli uffici centrali, le federazioni sportive nazionali si avvalgono di personale del CONI, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Per le altre attività di carattere tecnico e sportivo e presso gli uffici periferici, le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale assunto in base a norme di diritto privato. La spesa relativa graverà sul bilancio delle federazioni sportive nazionali.

Le federazioni sportive nazionali devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

SERVELLO. In definitiva, non ho che da ripetere quanto ho detto all'inizio. La mia sensazione è, cioè, che questo provvedimento non faccia che consolidare la situazione esistente e rendere ancora più preponderante la presenza del CONI; invece il processo inverso, di cui tanto si

è parlato in questi anni, e che consiste nel rendere più autonome le federazioni, non viene affatto imboccato.

Ecco perché propenderei per presentare sotto forma di emendamento quella parte dell'articolo aggiuntivo, che è stata ritirata dai proponenti, che recita: « È riconosciuta personalità giuridica alle federazioni nazionali di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530 ». Quella del riconoscimento della personalità giuridica alle federazioni è una strada da imboccare in questa sede. Infatti, è perfettamente inutile che poi ci lamentiamo del fatto che le federazioni non riescano ad assolvere ai propri compiti con maggiore autonomia se continuiamo ad insistere in questa impostazione di centralismo burocratico del CONI, che per altro è contraria ad ogni moderno indirizzo di gestione del settore sportivo.

Quindi, va bene quanto abbiamo stabilito circa le prerogative del CONI, cioè che tutto si debba svolgere entro il suo ambito, ma diamo a queste federazioni almeno la personalità giuridica.

PRESIDENTE. Abbiamo allora due formulazioni dell'articolo aggiuntivo n. 1. L'onorevole Servello ha presentato un articolo aggiuntivo che è diverso dall'articolo aggiuntivo n. 1 che era stato presentato a questa presidenza. Infatti questo testo non riguarda solo le « federazioni sportive nazionali », ma riguarda, invece, la « definizione, costituzione e personalità giuridica » delle stesse.

Per ragioni di procedura, devo prima porre in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Servello, che è più ampio. Poiché le differenze riguardano il titolo e il secondo comma, considero il secondo comma come emendamento al testo del relatore. Evidentemente, se approvato, si modificherà anche il titolo.

Il secondo comma, così risulta:

« È riconosciuta la personalità giuridica alle federazioni sportive nazionali, di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530 ».

SERVELLO. Sono molto rispettoso delle prerogative della presidenza di questa Commissione e di quelle del relatore, però non desidero che ci si nasconda dietro un dito: io non sono affatto l'autore di questo emendamento. Questa mattina, quando sono arrivato in Commissione, ho ritirato il documento di lavoro relativo a questo provvedimento, che conteneva questo emendamento.

Vorrei sapere allora — e questo è un chiarimento politico, ma anche di stile e di costume — perché il relatore ha presentato questo emendamento e per quali motivi è stato ritirato e sostituito con quell'altro che non prevede il riconoscimento della personalità giuridica alle federazioni sportive.

Ecco perché già in precedenza ho fatto qualche riferimento ad una pressione esercitata dal CONI, pressione che veramente assume delle connotazioni che debbono essere in qualche modo censurate. Il testo conteneva esattamente tutti gli emendamenti aggiuntivi presentati; ora il relatore ci presenta una proposta di modifica completamente diversa. Perché lo vogliamo sapere, perché così comprenderemo per quale ragione si è andati a ripiegare su un altro articolo aggiuntivo presentato stamane (e non recante la firma dei proponenti). Debbo dire che si sta facendo un gioco che comincia ad impressionarmi; il problema è di estrema gravità, perché è molto importante che le federazioni sportive piccole, medie e grandi abbiano una personalità giuridica, che le ponga al riparo da inframmettenze di ogni tipo che potrebbero provenire dall'alto, e cioè dal CONI, al quale sono già deferiti tanti poteri di controllo. Non possiamo continuare ad ignorare le federazioni sportive, quindi le società sportive che ne costituiscono la base, dando ad intendere che esse verranno ad usufruire di una maggiore autonomia e revocando poi immediatamente questa concessione.

ZOLLA, *Relatore*. Nella mia veste di relatore credo di dover dare dei chiarimenti all'onorevole Servello. Come ho già di-

chiarato in sede di relazione, ho ritenuto mio dovere — in riferimento ad un provvedimento così complesso, concernente un mondo che non appartiene ad alcuno schieramento politico — procedere nella maniera più unitaria possibile, cercando di acquisire dati, suggerimenti, apporti positivi dal Governo e dalle parti politiche che hanno offerto la loro collaborazione. L'articolo aggiuntivo in questione è stato formulato dal relatore: occorre verificare se su questa ipotesi di emendamento esistesse la convergenza della maggioranza della Commissione perché, altrimenti, il relatore non avrebbe svolto il suo compito nello spirito con il quale aveva iniziato il suo lavoro. Questa mattina non ho presentato ufficialmente l'emendamento alla Presidenza: ho consultato nelle vie brevi le parti politiche, accertando che su di esso non convergessero i pareri favorevoli dei gruppi. Proprio per questo motivo, ed al fine di procedere in maniera unitaria, stanti la delicatezza della materia e l'importanza del fenomeno sportivo, ho presentato un testo su cui potrebbe convergere la maggioranza della Commissione, ma che è sempre emendabile. Pertanto, di fronte alla Commissione, non è mai esistita una proposta del relatore. Esisteva uno schema su cui il relatore cercava consensi.

Come relatore, infatti, credo che per ragioni di chiarezza sia doveroso accertare se esista un consenso da parte della maggioranza prima di portare in votazione degli emendamenti. Ritengo che l'onorevole Servello avesse il diritto di ottenere questi chiarimenti, che penso di aver fornito nella forma più corretta possibile. Sono, pertanto, dell'avviso che insistere su una questione di stile a questo riguardo, almeno per quanto concerne il relatore, non sia molto opportuno.

SERVELLO. Intendo svolgere alcune brevi considerazioni perché ritengo che ognuno debba assumere le proprie responsabilità. A mio avviso, le volontà politiche in una materia quale quella in esame, quando si è già pervenuti alla fase del voto, si debbono verificare in Com-

missione. Se lei, signor Presidente, avesse cortesemente dato atto, all'inizio della discussione, della presentazione dell'emendamento e del successivo ritiro dello stesso, allora le cose si sarebbero svolte nel giusto modo, consentendo anche alle forze politiche qui rappresentate di esprimere il proprio parere favorevole o contrario sulla formulazione proposta. Viceversa, si è proceduto in maniera non dico scorretta, ma certamente non evidente a tutti. Credo, pertanto, di avere, in un certo senso, espresso se non uno stato d'animo, almeno una valutazione che attiene alla responsabilità di ciascuno. Se vi è una volontà di non riconoscere alle federazioni sportive una personalità giuridica, un'autonomia vera e propria dal punto di vista della capacità delle federazioni stesse di darci un regolamento, salvo il controllo da parte del CONI, previsto dalla legge, è necessario che tale volontà emerga, perché essa colpisce le società: le federazioni, infatti, non sono centri astratti bensì emanazione delle società stesse. A mio avviso, in questa sede si tende, al contrario, a tenere in piedi l'impalcatura centralizzata e burocratica del CONI, deferendo a questo ente tutti i poteri e sottraendo, invece, alle federazioni la capacità di autoregolarsi nell'ambito della legge generale che disciplina il settore, capacità che a parole viene, un po' demagogicamente, riconosciuta all'esterno.

PRESIDENTE. Credo che la volontà delle forze politiche rappresentate in questa sede emergerà dalla votazione.

SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Sono contrario a questo emendamento. Vorrei aggiungere, anche al fine di evitare alcuni involontari equivoci, che il disegno di legge in discussione è certamente frutto di un faticoso travaglio, di un lavoro attento e responsabile, che si è dovuto compiere proprio per realizzare su di esso la più ampia convergenza. Vi sono alcuni punti di questo provvedimento che, come Governo, considero possano trovare una più appro-

priata collocazione in sede di elaborazione della legge quadro: non v'è dubbio che alcune questioni che sono state qui accennate dovranno certamente trovare una soluzione, quale che essa sia. Faccio, quindi, notare che nella predisposizione di questo disegno di legge abbiamo cercato di mantenerci entro l'ambito indicato dal titolo: è pertanto in questo quadro e con questo spirito che il Governo sostiene l'emendamento formulato dal relatore. Per quanto riguarda il riconoscimento formale della personalità giuridica delle federazioni, mi sembra che nel testo del relatore vi siano elementi tali che non possano escluderla. Vi è tanta autonomia, che non so come potrebbe esercitarsi senza personalità giuridica.

BIONDI. Il gruppo liberale si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo Servello, di cui ho già dato lettura.

(*E respinto*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo presentato dal relatore.

Gli onorevoli Maria Augusta Pecchia Tornati e Serri hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sopprimere le parole: « patrimoniale ».

L'onorevole Lo Bello ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

LO BELLO. Riterrei opportuno sopprimere il terzo comma perché, in base alla legislazione vigente, la prassi ivi indicata è già seguita nel concreto e, quindi, tale specificazione, a mio avviso, è assolutamente superflua.

Sono invece del parere di approvare il successivo comma, sopprimendo la parola « altre » al primo rigo.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1981

SERRI. Sono del parere che l'approvazione della formulazione « è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e patrimoniale » sarebbe in contrasto con la vigente legge in materia.

LO BELLO. Ritengo che il terzo comma sia assolutamente superfluo, in quanto ripete quanto già previsto dalle norme vigenti.

SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi rimetto al parere della Commissione. Mi sembra che l'autonomia gestionale presupponga quella patrimoniale.

ZOLLA, *Relatore*. Mi rimetto al parere della Commissione.

BIONDI. Dichiaro, a nome del gruppo liberale, che mi asterrò sull'emendamento Pecchia ed altri all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pecchia ed altri al primo articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lo Bello.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal relatore con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Nei confronti dei membri degli organi di amministrazione del CONI per i quali è prevista la designazione elettiva, si applica l'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406, ancorché siano nominati con decreto ministeriale.

SERVELLO. Vorrei sapere quali sono questi membri degli organi di amministrazione del CONI. Ho l'impressione che si tratti del solo presidente.

PRESIDENTE. Non ho presente in questo momento lo statuto del CONI, ma credo debbano intendersi tutti coloro i quali hanno una designazione elettiva.

SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche in questo caso vi è un riferimento alla legge perché in essa è previsto che se gli organi sono elettivi non sono sottoposti alla legge n. 70.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo, di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo ora alle disposizioni transitorie e finali.

Do lettura dell'articolo 16 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 16.

(Abolizione del vincolo sportivo).

Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come « vincolo sportivo » nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Trasformazione).

Le società di cui all'articolo 10 devono adeguare il loro ordinamento alle norme

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1981

della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le associazioni sportive che non intendano costituirsi secondo le norme della presente legge perseguono la propria attività secondo le norme usuali relative alle associazioni di persone e secondo le norme delle federazioni sportive nazionali, e soggiacciono ai controlli stabiliti dalle federazioni stesse secondo i principi della presente legge, in quanto compatibili.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

La disciplina prevista dagli articoli 3, 4 e 5 si applica dal 1° luglio 1981.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 così emendato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professio-

nisti (approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1838).

Presenti e votanti . . . 30

Maggioranza 16

Voti favorevoli . . . 30

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Balestracci, Belussi Ernesta, Bernardi, Biondi, Brocca, Cabras, Cappelli, Carmeno, De Cinque, De Simone, Conti, Da Prato, Faenzi, Fiori Giovannino, Fontana Elio, Ichino, Mammì, Maroli, Molineri Rosalba, Pecchia Tornati Maria Augusta, Piccinelli, Raffaelli Edmondo, Sanguineti, Scaramucci Guaitini Alba, Serri, Servello, Vietti Anna Maria, Zolla.

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali (2199).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione generale, con la replica del relatore e del rappresentante del Governo, si è già conclusa.

Possiamo quindi passare all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle attività musicali, i provvedimenti straordinari a sostegno delle attività stesse, previsti per l'anno 1980 dalla legge 6 marzo 1980, n. 54, sono disposti anche per l'anno 1981.

Restano in vigore tutte le disposizioni della predetta legge, intendendosi sostituita la data « 31 dicembre 1980 » dalla data « 31 dicembre 1979 » indicata nell'articolo 2, secondo comma, della legge stessa.

È stato presentato il seguente emendamento dal relatore Elio Fontana e dal deputato Scaramucci Guaitini:

Al primo comma, aggiungere le seguenti parole: « con una ulteriore integrazione di lire 30.000 milioni a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e di lire 7.000 milioni per sostenere le attività di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

È stato presentato il seguente emendamento dal relatore Elio Fontana e dal deputato Scaramucci Guaitini:

Alla fine del secondo comma, aggiungere le seguenti parole: « ed escluse le norme relative ai criteri di ripartizione del fondo complessivamente destinato agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 così emendato.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo dal relatore e dal deputato Scaramucci Guaitini:

« La ripartizione degli stanziamenti previsti dalla presente legge a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è stabilita come segue:

quanto a lire 90 miliardi in un'unica soluzione entro quindici giorni dall'entra-

ta in vigore della presente legge sulla base della media ponderata delle percentuali di suddivisione riconosciute a ciascun ente ed istituzione nel 1980 per effetto della legge 6 marzo 1980, n. 54, con esclusione della quota di lire 3 miliardi e 500 milioni che rimane ripartita ai sensi della stessa legge n. 54 del 1980 in vista delle *tournées* all'estero;

quanto al residuo del fondo, pari a lire 56 miliardi, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, tenendo presenti le esigenze produttive primarie ed insopprimibili di ciascun ente ed istituzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, è ulteriormente aumentato, limitatamente all'anno finanziario 1980, di lire 3.000 milioni.

Le sovvenzioni di cui alla somma indicata al comma precedente saranno assegnate per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto che abbiano avuto svolgimento entro il 31 dicembre 1980 e per le quali sia stata presentata la preventiva domanda all'amministrazione.

È stato presentato il seguente emendamento dal relatore e dal deputato Scaramucci Guaitini:

Al primo comma, le parole da: limitatamente a milioni, *sono sostituite dalle seguenti:* limitatamente agli anni finanziari 1980 e 1981 di complessive lire 3.000 milioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

È stato presentato il seguente emendamento dal relatore e dal deputato Scaramucci Guaitini:

Al secondo comma, dopo la parola: assegnate, inserire le seguenti: quanto a lire 1 miliardo ed aggiungere in fine le seguenti: e quanto a lire 2 miliardi per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto che abbiano avuto svolgimento entro il 31 dicembre 1981.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, quale risulta con gli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo dal relatore e dal deputato Scaramucci Guaitini:

ART. 2-bis.

« All'accertamento dei disavanzi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate da ammettere a ripiano, relativamente agli esercizi finanziari dal 1976 al 1980 compreso, si procederà in via amministrativa a cura del Ministero del turismo e dello spettacolo di concerto con quello del tesoro.

Le modalità ed i mezzi per la copertura dei disavanzi di cui al precedente comma saranno indicati nell'ambito della legge di riforma di cui all'articolo 1 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

All'onere di lire 115.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 112.500 milioni, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981; e quanto a lire 3.000 milioni mediante riduzione, per un corrispondente importo, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche e di prosa ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È stato presentato il seguente emendamento dal relatore e dall'onorevole Scaramucci Guaitini:

Al primo comma, sostituire la cifra: 115.500 milioni, con la seguente: 149.500.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali (2199).

Presenti e votanti . . .	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Balestracci, Belussi Ernesta, Bernardi, Biondi, Brocca, Cabras, Cappelli, Carmeno, De Cinque, De Simone, Conti, Da Prato, Faenzi, Fiori Giovannino, Fontana Elio, Ichino, Mannuzzu, Maroli, Molineri Rosalba, Pecchia Tornati Maria Augusta, Piccinelli, Raffaelli Edmondo, Sanguineti, Scaramucci Guaitini Alba, Serri, Servello, Vietti Anna Maria, Zolla.

La seduta termina alle 14.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO.
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO